

SCHEMA CONTRATTO

Registro Contratti S.C. Provveditorato – Economato .

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA

Sede legale Regione Gonzole n. 10 Orbassano

Codice Fiscale/Partita IVA 95501020010-02698540016

CONTRATTO - SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER TERAPIA ANTALGICA OCCORRENTE ALLA S.S.D. MEDICINA DEL DOLORE E TERAPIA ANTALGICA DELL’ A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO DURATA CONTRATTUALE MESI 48 + 24 MESI OPZIONE RINNOVO + 12 MESI PROROGA CONTRATTUALE – GARA SIMOG N. _____

TRA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA, con sede in Orbassano (TO), Regione Gonzole 10, Codice fiscale 95501020010, Partita IVA 02698540016, in persona del Direttore della Struttura Complessa Provveditorato - Economato, dott. Claudio AMPRINO, delegato alla sottoscrizione del presente atto dal Direttore Generale, come da Deliberazione D.G. n. ... del ... (nel seguito per brevità **Azienda o Stazione appaltante**)

E

..., con sede legale in ... , capitale sociale euro ..., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ... al n. REA ... – ... Codice fiscale ..., Partita IVA ..., in persona di ... e legale rappresentante ... nato a ... il ... domiciliato per la carica presso la sede sociale, (*eventuale*) nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che comprende, oltre alla stessa, la mandante ... - ..., con sede legale in ... , capitale sociale euro ...,

iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ... al n. REA ... – ... Codice fiscale ..., Partita IVA ... - e la mandante ..., con sede legale in ... , capitale sociale euro ..., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ... al n. REA ... – ... Codice fiscale ..., Partita IVA ..., domiciliate ai fini del presente contratto presso la sede della capogruppo, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal / atto notaio in ... dott. ... Repertorio n. ... in data ... (nel seguito per brevità **Appaltatore**),

PREMESSO CHE:

- in seguito a Deliberazione del Direttore Generale **n. ... in data ...** l'Azienda ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (d'ora innanzi per brevità Codice) per l'appalto della fornitura di materiale per **terapia antalgica, per 48 mesi, più opzione rinnovo di 24 mesi, più opzione di proroga per 12 mesi;**
- all'esito della procedura di gara l'offerta presentata dall'Appaltatore è risultata quella economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) e comma 3 del Codice, in applicazione dei criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara;
- con Deliberazione del Direttore Generale **n. ... in data ...** l'Azienda ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Appaltatore, immediatamente efficace, **per il/i lotto/i n.... per l'importo di euro ...;**
- l'Azienda ha provveduto a richiedere il rilascio dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e smi in capo all'Appaltatore ed ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo Decreto tramite la BDNA (prot. PR_COUTG_Ingresso_...) e si procede alla stipula del presente contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e smi e dell'art. 3,

comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021;

in alternativa:

- poiché l'Appaltatore è iscritto all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della L. n. 190/2012 e smi / nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016, si procede alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 89 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi;
- l'Appaltatore ai fini della sottoscrizione del presente contratto ha costituito idonea garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, mediante polizza assicurativa/fideiussoria n ... rilasciata da ... in data ... dell'importo di euro ..., ed ha prodotto la copertura assicurativa di cui al successivo Art. 14;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del contratto.

I seguenti documenti:

- a. Capitolato tecnico e prestazionale,
- b. Bando di gara, Disciplinare di gara e relativa modulistica,
- c. Offerta tecnica ed offerta economica dell'Appaltatore,
- d. Nomina responsabile trattamento dati,
- e. Patto di integrità,

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto; anche se non allegati fisicamente al contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA, come sopra rappresentata, **affida a ...** che, in persona di chi sopra generalizzato, accetta, la **FORNITURA DI MATERIALE PER TERAPIA ANTALGICA OCCORRENTE ALL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA**, alle condizioni di cui alla documentazione di gara di cui alla Deliberazione del Direttore Generale **n. ... in data ...** e come aggiudicato con Deliberazione del Direttore Generale **n. ... in data**

Le prestazioni affidate consistono nelle attività indicate nel Capitolato tecnico e sono integrate, nella loro esecuzione, dalle specifiche proposte dall'Appaltatore nell'Offerta tecnica.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nella documentazione sopra richiamata.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda, nonché a dare immediata comunicazione a questa di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 3 – Durata – Proroga

La durata dell'appalto è di 48 mesi con decorrenza dalla data odierna *oppure* dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto **in data....**.

La durata del contratto, in corso di esecuzione, può essere rinnovata per 24 mesi e prorogata per 12 mesi ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice. L'attivazione di tali opzioni è comunicata a mezzo PEC all'Appaltatore entro un mese dalla scadenza del contratto.

In tale caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per l'Azienda.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della successiva procedura di affidamento del contratto, l'Azienda può, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura stessa, prorogare il contratto con l'Appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni ai prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

A seguito dell'individuazione del nuovo contraente, l'Appaltatore deve cooperare con la Stazione appaltante e con il nuovo contraente al fine di porre in essere ogni azione e/o misura necessaria a garantire la continuità del servizio e l'avvio della nuova gestione.

Art. 4 – Importo

L'importo del presente contratto, per la durata di 48 mesi, è pari ad euro ... (oltre IVA), di cui euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'Azienda si riserva le seguenti espresse clausole di modifica ai sensi dell'art. 120,

comma 1, lett. a) del Codice :

- revisione prezzi (successivo art. 6);
- aumento o diminuzione delle prestazioni in misura del 20% dell'importo contrattuale; in tale caso la Stazione appaltante impone all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5 – Corrispettivo

All'Appaltatore è riconosciuto a titolo di corrispettivo il pagamento risultante dall'offerta presentata in gara.

Il corrispettivo remunera tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

Art. 6 – Revisione prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto e a decorrere dal tredicesimo mese di contratto, sarà consentita la revisione dei prezzi.

In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo del contratto.

L'eventuale revisione dei prezzi contrattuali sarà consentita esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di PEC su istanza della parte interessata, corredata da idonea documentazione a comprova del realizzarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al comma che precede. Il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla

PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa; tale provvedimento viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'Appaltatore.

Il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la definizione del procedimento.

Si utilizza il seguente indice:

- ISTAT FOI (variazione mese richiesta rispetto stesso mese anno precedente).

Qualora dall'applicazione dell'indice emerga una variazione complessiva superiore al 5% dell'importo del contratto, si procederà a riconoscere la revisione nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 60 del Codice (80 % in relazione alle prestazioni da eseguire).

Nel caso di attivazione del rinnovo di 24 mesi la revisione potrà essere concessa dal tredicesimo mese del contratto di rinnovo, come sopra definita e disciplinata.

Art. 7 - Fatturazione e modalità di pagamento

Avuta l'approvazione del documento mensile riepilogativo, l'Appaltatore provvede all'emissione di fatture mensili.

L'importo delle eventuali penali applicate verrà decurtato dal totale della fattura per le prestazioni contrattuali nel mese di riferimento.

I mandati di pagamento sono emessi, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La mancata liquidazione nei termini prescritti dal presente contratto non può essere, in alcun caso, assunta dall'Appaltatore come valido motivo per l'interruzione del servizio e produce interessi nei termini di legge.

Ai fini del pagamento delle fatture per i servizi eseguiti, l'Azienda provvede all'acquisizione d'ufficio del DURC tramite i portali degli enti previdenziali e

assicurativi a ciò predisposti. L'acquisizione di un DURC negativo può legittimare l'Azienda all'applicazione delle conseguenze di legge previste dall'art. 30, comma 5 del Codice, trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La fattura, oltre ad essere obbligatoriamente emessa in formato elettronico, deve anche presentare il c.d. meccanismo denominato "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72 e cioè con l'evidenza dell'IVA, con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi del succitato art. 17-ter, sulla base del quale l'Azienda provvede al pagamento dell'importo indicato in fattura al netto dell'IVA (imponibile), poiché l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è versata all'Erario direttamente dall'Azienda.

Articolo 8 - Clausola sociale

Non prevista.

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione (DEC) opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

In particolare, il DEC provvede alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e alla verifica della conformità delle prestazioni, nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'emissione degli ordinativi, alla liquidazione delle fatture, delle contestazioni delle inadempienze riscontrate e alla richiesta al RUP di applicazione delle penali.

Il DEC è individuato nella persona di ... della Struttura ...

Art. 10 – Recesso

L'Azienda, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, nel caso intervengano esigenze tecnico-organizzative o disposizioni normative che richiedano scelte strategiche diverse da quanto previsto dal contratto, dandone comunicazione all'appaltatore con congruo anticipo, e comunque non inferiore ai 30 giorni, senza ulteriori oneri per l'Azienda.

Resta esclusa la facoltà dell'Appaltatore di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente

appalto.

L'Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore deve essere pertanto in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi per tutta la durata dell'appalto, così come comprovato dal suo Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In assenza di DURC valido e regolare l'Azienda, giusto il disposto dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento (o documento equivalente) l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro - Prevenzione dei rischi

Il personale dell'Appaltatore deve essere edotto in merito alle procedure interne di sicurezza dell'Azienda da osservare nel corso dell'esecuzione del servizio.

Tali informazioni sono contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e, nelle procedure ad esso allegate. Queste ultime possono essere integrate ed implementate ogni qual volta si renda necessario per motivi di sicurezza, durante l'attività di appalto. È cura dell'Appaltatore diffondere le procedure di sicurezza dell'Azienda ai propri dipendenti e assicurarsi che gli stessi ne abbiano compreso il contenuto. È cura dell'Azienda e dell'Appaltatore cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori. All'operatore verrà chiesto di leggere, compilare le parti di

propria competenza, e sottoscrivere per presa visione la documentazione fornita. In ogni caso, chiunque acceda all'interno delle aree aziendali deve rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale presente.

L'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori ed alle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e smi.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, alla piena e regolare osservanza delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di contratto di lavoro del personale assegnato al servizio con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza, assistenza, previdenza e prevenzione degli infortuni. Tutti gli obblighi e gli oneri relativi all'impiego ed alla gestione del personale assegnato al presente appalto di servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda.

L'Appaltatore, inoltre, deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, degli addetti comunque denominati, degli utenti del servizio e dei terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attenendosi a quanto previsto dalle normative di settore. In tal senso l'Appaltatore assume ai fini del presente contratto, in via diretta ed esclusiva, nei confronti dell'Azienda e/o dei terzi comunque definiti la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso. L'Appaltatore deve fornire a tutto il personale, a qualsivoglia titolo assegnato alla fornitura, idonei indumenti di lavoro da utilizzare durante le ore di servizio ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione

dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. È cura e responsabilità esclusiva dell'Appaltatore garantire che tutto il personale addetto al servizio sia formato, informato e messo in condizioni di ottemperare alle previsioni in materia di sicurezza sul lavoro disposte dalle vigenti normative di settore, e che concretamente ottemperi alle stesse.

Art. 13 – Cessione del contratto e del credito

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere alla stessa notificata.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili all'Azienda qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 14 – Responsabilità dell'Appaltatore – Copertura assicurativa

L'Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse, derivassero all'Azienda o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico aggiudicatario, restando a

suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è inoltre responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti, e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Azienda o a terzi.

Art. 15 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore ha presentato idonea garanzia definitiva, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 117 e 106 del Codice, in favore dell'Azienda.

La garanzia opera per tutta la durata dell'appalto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Pertanto, la garanzia viene svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda, per quanto di ragione, verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riducesse per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 16 – Penali - Contestazioni

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'A.O.U. contesta mediante posta elettronica certificata le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Decorso tale termine inutilmente o ritenute le controdeduzioni non accoglibili l'eventuale penale sarà applicata, dando contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'Appaltatore e delle ragioni per le quali l'A.O.U. ritiene di disattenderle.

Le penali sono riportate all'art. 21.1 del Capitolato tecnico prestazionale.

L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il diritto dell'Azienda di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Si specifica che in presenza di più inadempienze è previsto il cumulo delle relative penali.

Il pagamento della penale può avvenire, a scelta insindacabile dell'Azienda mediante emissione da parte dell'Appaltatore di nota di credito per il corrispondente importo o mediante escussione parziale della garanzia definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'Appaltatore nel suo importo originario.

L'importo massimo delle penali applicate non può superare il 10% del valore del contratto. In tale caso l'Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite PEC.

L'Azienda si riserva facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'Appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio e per rimediare alle violazioni sanzionate con le penali.

Tutte le contestazioni che l'Appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a mezzo PEC che deve pervenire all'Azienda entro 15 (quindici) giorni dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle contestazioni anzidette. La contestazione deve contenere l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e la specificazione delle somme cui l'Appaltatore ritiene di avere diritto. L'Appaltatore che non abbia esplicitato le proprie contestazioni nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve, contestazioni e domande.

Art. 17 - Subappalto

E' nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni.

(da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la procedura di cui alle premesse, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

(da inserire nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 119 del Codice, le prestazioni contrattuali, fermo restando che in ogni caso non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni.

La violazione del divieto o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

Non costituiscono subappalto le prestazioni affidata a terzi ai sensi dell'art.119, comma 3, del Codice.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della

stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'operatore economico aggiudicatario. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'operatore economico aggiudicatario, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'operatore economico aggiudicatario.

Trovano applicazione le restanti disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 18 – Risoluzione

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che viene assegnato dall'Azienda - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, l'Azienda medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

L'Azienda può, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

1. qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
2. accertamento in capo all'Appaltatore di una delle cause interdittive di cui

all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;

3. mancato reintegro della garanzia definitiva nel termine previsto;
4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
5. mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e smi da parte dell'appaltatore o di un suo subappaltatore;
6. subappalto non autorizzato;
7. cessione del contratto;
8. reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
9. sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;
10. smarrimento o rovina del materiale dell'Amministrazione per un importo superiore a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno;
11. in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;
12. inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
13. inosservanza degli obblighi del Codice di comportamento e del Patto di integrità aziendali;
14. negli altri casi previsti nel presente contratto.

In caso di risoluzione, l'Azienda ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Azienda di procedere all'esecuzione del contratto a spese

dell'Appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 19 - Vicende soggettive dell'operatore economico

In caso di:

a) fallimento dell'Appaltatore, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;

b) liquidazione dell'Appaltatore o di cambiamento della ragione sociale l'Azienda avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'Appaltatore in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l'Azienda riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuta a fornire.

Quando l'Azienda ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il CIG del presente contratto è

L'Appaltatore ha trasmesso la lista dei conti correnti appositamente dedicati alle commesse pubbliche e delle persone delegate ad operarvi e si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della L. n. 136/2010 e smi.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e smi, il presente contratto può essere risolto dall'Azienda in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità. In tale ipotesi, l'Azienda provvede a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

Art. 21 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, ove l'Azienda fosse attore o convenuto, resta stabilita tra le parti la competenza del Foro di Torino con rinuncia di qualsiasi altro.

In caso di controversia è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 22 – Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza

di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Azienda può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica un trattamento di dati personali. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679 del 2016.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, con modalità cartacee ed elettroniche, da parte del personale delle rispettive strutture ai fini esclusivi dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi.

Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Art. 24 - Codice di comportamento - Patto di integrità

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione, di accettare e di osservare il Codice di comportamento ed il Patto di integrità aziendali.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Azienda ha facoltà di dichiarare

risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 25 – Stipulazione del contratto - Spese contrattuali e oneri

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del Codice.

Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto inderogabilmente a carico dell'Azienda.

Il contratto, concernendo prestazioni di servizi imponibili ad IVA, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso. L'onere dell'eventuale registrazione farà carico alla parte nel cui interesse la stessa viene effettuata.

L'imposta di bollo è dovuta nei termini di cui all'art.18, comma 10, del Codice e della Tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice per euro ed è stata assolta, come da dichiarazione dell'Appaltatore, conservata agli atti dell'Azienda.

Art. 26 – Elezione domicilio - Norme di riferimento e di rinvio

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

- A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA, Regione Gonzole n. 10, Orbassano (TO) PEC:
aousanluigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it .

- (Appaltatore), ... , PEC: ...

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 36/2023, al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, ed al D.Lgs. n.

81/2008 e smi.

Il presente contratto è formato da n. 22 pagine.

Per l'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA

Dott. Claudio AMPRINO Direttore della S.C. Provveditorato - Economato

Per l'Appaltatore ...

...